



# COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del Sindaco

Ord. n° 14/2021  
del 20 aprile 2021

**OGGETTO:** Revoca ordinanza n. 13 del 6.4.2021. Rispetto delle regole per le zone arancioni ai sensi del DPCM 2 marzo 2021

## IL SINDACO

### VISTI:

- ✓ l'art. 32 della Costituzione;
- ✓ l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che, al comma 5, stabilisce che:

*"In particolare, in caso di emergenza sanitaria od di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

### RICHIAMATI:

- ✓ La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 con cui lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con cui il sopracitato stato di emergenza sanitario è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- ✓ il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";
- ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con cui lo stato di emergenza sanitario sopracitato è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
- ✓ il DPCM del 2 marzo 2021 le cui disposizioni sono efficaci fino al 6 aprile 2021;
- ✓ le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania adottate per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ la propria ordinanza n. 13 del 6.4.2021 efficace fino al 25.4.2021;

**VISTA** l'Ordinanza ministeriale del 16.4.2021 con cui la Regione Campania è stata collocata in zona "arancione" dal 19.4.2021 per la durata di 15 giorni;

VISTA l'Ordinanza n. 14 del 17.4.2021 del Presidente della Regione Campania recante disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività commerciali e servizi alla persona, efficace fino al 15.5.2021;

RITENUTO necessario conformarsi alle sopraccitate ordinanze ministeriale e regionale e revocare la propria ordinanza n. 13 del 6.4.2021;

Nella qualità di Rappresentante della Comunità locale, per far fronte ai casi di emergenza sanitaria, a tutela della pubblica e privata incolumità,

## ORDINA

Di conformarsi alle regole per le zone "arancioni" stabilite dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 agli artt. 33/37, con conseguente revoca della propria ordinanza n. 13 del 6.4.2021;

Di conformarsi a quanto stabilito dal Presidente della Regione Campania con l'ordinanza n. 14 del 17.4.2021;

Di osservare, pertanto, le seguenti regole:

- è vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze;
- dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, *-dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;*  
*-dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).*
- la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;
- è consentita l'apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona dalle ore 7:00 alle ore 21:30;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
- è consentito spostarsi all'interno del Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, raccomandando di evitare spostamenti non necessari. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- deve essere rispettato il cosiddetto "coprifuoco": dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

Per tutto quanto non specificato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, nell'Ordinanza Ministeriale del 16.4.2021 e nelle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania vigenti, agli atti ed ai provvedimenti dallo stesso richiamati.

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia efficace fino al 2 maggio 2021, salvo che sopravvengano nuove disposizioni del Governo e/o della Regione che ne richiedano la modifica o la revoca

## AVVISA

1. La presente ordinanza ha carattere di temporaneità, contingibilità ed urgenza e durante la sua efficacia annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
2. Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica quanto previsto dall'art. 2 del decreto- legge n. 33/2020, "Sanzioni e controlli", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ai sensi del quale *"Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n° 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto di accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione"*. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis del decreto legge n. 33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento viene depositato presso il Comando della Polizia Municipale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; lo stesso è reso noto a tutti i destinatari mediante affissione all'Albo pretorio online e viene trasmesso:

Alla Prefettura di Napoli;

Al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano;

Al Comandante la Stazione Carabinieri di San Gennaro Vesuviano;

Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano;

Al Presidente della Regione Campania;

All'ASL Direzione dell'ASL NA 3 Sud;

Il Personale di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate di assicurare il rispetto della presente Ordinanza.

*Dalla residenza comunale, li 20 aprile 2021*



Il Sindaco  
Dott. Antonio Russo

COMUNE DI S. GENNARO VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO MESSI

Dichiaro che il presente atto è stato pubblicato  
all'Albo online dal 20-04-2021 al 05-05-2021

Reg. N. 278

Il Messa  
MESSO COMUNALE  
(Prisco Giuseppina)

